AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE del MARE ADRIATICO MERIDIONALE

Porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli, Termoli

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

Cod. fisc. e P.IVA 08032850722

UFFICIO TERRITORIALE PORTUALE DI BRINDISI E MONOPOLI LICENZA DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

IL SEGRETARIO GENERALE



Dott. Tito VESPASIANI, nominato con delibera n.19 del 23.11.2021 del Comitato di Gestione dell' AdSPMAM;

- visto l'art.8, comma 3, lett. m) della L.84/1994 e ss. mm. ed ii., che attribuisce al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale il potere di amministrare le aree ed i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione di competenza;
- vista la delibera n.11 del 31.07.2019 del Comitato di Gestione, istitutiva, nei porti di Bari, Brindisi e Manfredonia, degli Uffici Territoriali Portuali, in attuazione al disposto di cui all'art.6 bis della Legge 84/1994 e ss. mm. ed ii., ai quali, per legge, è preposto il Segretario Generale e nelle cui funzioni, ex art.6 bis, 2° c., lett. c-bis), rientra il rilascio delle concessioni di durata fino a quattro anni;
- vista l'istanza acquisita al prot.n.24255 del 16.08.2021, con la quale la società FER.METAL.SUD s.p.a. (c.f. 01710950740) con sede in Francavilla Fontana (BR), Via del Commercio-Zona Industriale, nella persona del rappresentante legale p.t., ha chiesto, ai sensi dell'art.36 CN, il rilascio di una concessione d.m., per un periodo di anni QUATTRO, per l'occupazione e l'uso di un'area scoperta di complessivi mq. 5.180 (fgl.58, p.lla 1/r), sita nel porto di Brindisi, in località Costa Morena Est, per il deposito di materiali ferrosi e non ferrosi e per l'allocazione di





una pesa delle dimensioni m.18x3 e di una box prefabbricato di mt.4x4 per l'alloggiamento delle strumentazioni di misura e pesatura;

- dato atto dell'avvenuta pubblicazione della domanda ai sensi dell'art.18 del R.E.C.N. all'Albo pretorio on line dell'Ente per trenta giorni consecutivi, dal 31.08.2021 al 30.09.2021, e dell'assenza di domande concorrenti e opposizioni;
- **vista** la nota prot.n.27997 del 21.09.2021 con cui è stata indetta la conferenza di servizi decisoria semplificata in modalità asincrona nell'ambito della quale sono state chiamate a rendere il parere/nulla osta/autorizzazioni di competenza le Amministrazioni ed Uffici invitati;
- **visto** il parere favorevole della Capitaneria di Porto di Brindisi, reso con nota n.22091 del 15.11.2021, agli atti d'ufficio;
- visto il parere favorevole del Dipartimento Tecnico dell'Ente, reso con nota prot 5824 del 08.02.2022, agli atti d'ufficio, con le prescrizioni di seguito riputate al punto 1) delle "condizioni/prescrizioni" circa le modalità di anco aggio della pesa a ponte alla pavimentazione in cemento armato;
- visto il parere favorevole con prescrizione del Comune di Brindisi, reso con nota prot.n.30643 del 13.10.2021, agli atti d'ufficio secondo cui "considerato che l'area in concessione è prossima alla zona di Costa Morena Est dedicata all'attività crocieristica "temporanea" (turistica) che comporta lo sbarco e l'imbarco di migliaia di persone nel medesimo ambito portuale, si prescrive il posizionamento di barriere di sicurezza e protezione di altezza non inferiore a metri 2,00 (non valicabile), lungo il manufatto e il percorso passeggeri"
- tenuto conto, al riguardo, che la prescrizione/raccomandazione del Comune di Brindisi in relazione al posizionamento di barriere di sicurezza non possa formare oggetto di recepimento, in quanto ritenuta superflua e superata, da un

2

lato dalle stringenti misure di security portuale che vengono adottate in occasione della presenza all'ormeggio della nave da crociera, che prevedono il completo transennamento dell'area, lasciando aperto temporaneamente il solo varco pedonale di flusso dei crocieristi e veicolari per quanto riguarda gli autobus da turismo e di città. Dall'altro, dalla recinzione dell'area che il concessionario Fer.Metal Sud spa dovrà obbligatoriamente realizzare al fine di delimitarla visivamente e fisicamente;

- considerato che l'Agenzia delle Dogane, nel termine di 45 gg assegnato, non hanno reso il parere di competenza determinando, quindi, l'applicazione dell'art.14 bis, comma 4, 1. 241/90 e ss.mm.ii. a mente del quale "la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lett. c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni";
- **vista** la nota prot.n.24255 del 16.08.2021 con cui la società istante ha precisato che i materiali oggetto di deposito non sono classificabili come rifiuti in quanto provvisti di dichiarazione di conformità redatta ai sensi del Regolamento UE n.333/2011 e Regolamento UE n.715/2013 e che gli stessi saranno conferiti nell'area già come MPS (materia prima secondaria);
- acquisito il parere favorevole del Comitato di Gestione nella seduta del 21.02.2022, che ha subordinato il rilascio del titolo concessorio all'ottenimento, a cura della società istante, dell'AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) per il trattamento delle acque di dilavamento precipitate sulla zona di stoccaggio che dovranno essere raccolte e avviate a cura del concessionario- ad impianto di trattamento gestito da terzi;

- **vista** la nota prot.n. 9027 del 03.03.2022, con cui veniva comunicata la favorevole conclusione dell'iter procedimentale con la prescrizione dettata dal CdG;
- tenuto conto, altresì, che successivamente al parere del CdG ed alla conclusione del procedimento, ma nelle more dell'adozione del presente provvedimento, è intervenuta l'autorizzazione n.110 del 28.10.2022, che si allega alla presente sotto la lettera "B" per farne parte integrante, con cui la Provincia di Brindisi sul presupposto che "... indipendentemente dalle attività svolte sui piazzali e indipendentemente dai materiali depositati sui piazzali stessi, codesta Autorità di Sistema del Mare Adriatico Meridionale, pur non essendo soggetta ad A.U.A ai sensi del D.P.R. 59 2013, dovrà comunque dotarsi di Autorizzazione ai sensi del R.R. 26/2013, per lo scarico delle acque meteoriche, adottando sistemi di trattamento appropriati in funzione delle potenziali sostanze contaminanti rilasciabili sui piazzali." ha autorizzato, ai sensi del R.R. 26/2013, lo scarico a mare e nel canale Fiume Piccolo delle acque meteoriche di dilavamento rinvenienti dalle aree portuali di Costa Morena Ovest ed Est, dettando precise condizioni e prescrizioni per l'utilizzo di quelle aree;
- acquisita la nota prot.n. 20230002694 del 18.01.2023 con cui il legale rappresentante della Ditta ribadiva la estraneità della merce oggetto del deposito presso l'area richiesta in concessione dal concetto di "rifiuto" in quanto classificabile come "materia prima secondaria" e come tale provvista di dichiarazione di conformità redatta ai sensi del Regolamento UE n. 333/2011 nonché del Regolamento UE n. 715/2013;
- accertato, nell'ambito di analogo iter procedimentale avviato su istanza successiva presentata da altra Ditta, che "Relativamente all'attività da svolgere, secondo quanto dichiarato dalla ditta nella relazione tecnica allegata all'istanza,

i rottami metallici che si intendono gestire sono da considerarsi Materie Prime Secondarie ai sensi del Regolamento UE 333/2011. Pertanto, non trattandosi di rifiuti, l'attività che si intende svolgere non risulta di competenza di questo Ente"; (ndr Provincia di Brindisi, nota prot. n. 0010092 del 21.03.2023, acquisita al protocollo di questa AdSP al n. 1962 del 21.03.23);

- tenuto conto della nota prot. n. 20230017498 del 24.05.2023 con cui il Dipartimento Tecnico dell'Ente, in ragione della sopravvenuta Autorizzazione n. 100 del 28.10.2022- resa ai sensi del R.R. 26/2013 dalla Provincia di Brindisi ha ritenuto fornire un'integrazione al parere già reso all'uopo indicando ulteriori prescrizioni di seguito riportate al punto 2) delle "condizioni/prescrizioni", in osseruio alle disposizioni stabilite dall'Ente competente (Provincia di Brindisi);
- vista l'Ordinanza del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale n.23 del 27 dicembre 2022 e ss.mm.ii., con cui è stato approvato il "Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale" (porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli, Termoli);
- visti gli artt. 36 e seguenti del C.N.;
- visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE

alla società **FER.METAL.SUD s.p.a.** (c.f. 01710950740) con sede in Francavilla Fontana (BR), Via del Commercio - Zona Industriale, nella persona del rappresentante legale p.t., domicilio digitale pec: <u>fermetalsudspa@pec.it</u>, la concessione per l'occupazione e l'uso di un'area scoperta di complessivi mq.5.180 (fgl.58, p.lla'l'/r), sita nel porto di Brindisi in località Costa Morena Est, <u>meglio indicata nell'allegata planimetria sotto la lettera "A"</u>, per il deposito di materiali

ferrosi e non ferrosi e comunque classificabili come "materia prima secondaria" e come tale provvisti di dichiarazione di conformità redatta ai sensi del Regolamento UE n. 333/2011 nonché del Regolamento UE n. 715/2013, nonché per l'allocazione di una pesa delle dimensioni m.18x3 e di un box prefabbricato di mt.4x4 per l'alloggiamento delle strumentazioni di misura e pesatura.

L'efficacia della presente concessione è subordinata all'ottemperanza delle seguenti condizioni/prescrizioni:

1) in ordine alle "...modalità di ancoraggio della pesa a ponte alla pavimentazione in cemento armato, considerato che l'area richiesta in concessione si sovrappone quasi totalmente alla parte del piazzale di Costa Morena Est predisposta per lo stoccaggio di materiale inquinante, si prescrive che, prima della realizzazione dei quadroni in c.a. di spessore pari a 40 cm, sia posato sul sottofondo un pacchetto impermeabilizzante la cui funzione è quella di evitare che eventuali liquidi percolanti contenenti sostanze inquinanti possano pregiudicare, in primis, la qualità delle acque sotterranee.

L'installazione della pesa dovrà essere portata a termine senza determinare alcun danneggiamento al pacchetto di cui sopra.";

2) "... Il concessionario dovrà osservare scrupolosamente tutto quanto prescritto dall'Ente provinciale con l'autorizzazione n. 110 del 28.10.2022 (che si allega, quale parte integrante della presente licenza) attinente lo svolgimento della propria attività sul sedime portuale de quo.

Premesso ciò, al fine di evitare il danneggiamento delle caditoie in ghisa sferoidale per la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzale insistenti nell'area richiesta, nonché di garantire il regolare

deflusso dei reflui agli impianti di trattamento, il concessionario ha l'obbligo di mantenerle pulite, libere da qualsiasi ingombro e costantemente preservate con un mezzo filtrante che impedisca un eventuale pregiudizio al trattamento delle acque di dilavamento di piazzale.

"Sempre in osseguio alle prescrizioni stabilite con il citato provvedimento provinciale, in assenza di una preferibile totale separazione idraulica di detta superficie dalle restanti aree di piazzale e in mancanza dei connessi sistemi di accumulo per l'intero contenimento dei volumi di acqua determinati dagli eventi meteorici, da realizzarsi a cura e spese del concessionario, sull'area in concessione non dovranno essere depositati mezzi, attrezzature e materiali in qualunque stato (alla rinfusa, liquidi, percolanti, ecc.) che possano, in qualsiasi modo, rilasciare sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'Allegato n.5 alla Parte III del d.lgs. n. 152/2006 e/o comunque contaminanti non compatibili con gli impianti di cui alla citata autorizzazione n.110/2022 e/o tali da pregiudicare l'efficacia del trattamento primario previsto per le acque di dilavamento che, a valle del processo depurativo per l'area portuale in questione, dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dalla Tab. 3 dell'all. V alla parte III del d.lgs. n. 152/06". Posto ancora quanto prescritto dalla citata autorizzazione provinciale si prescrive che il concessionario, con prelievi e analisi a sua cura e spese, esegua, con cadenza mensile, il controllo della qualità del refluo a valle dell'impianto di trattamento di riferimento e che di tale attività dia evidenza all' Autorità concedente trasmettendo le relative comunicazioni al Dipartimento tecnico. Pertanto l'Ente concedente si riserva di prescrivere al concessionario di dotarsi di un autonomo impianto

all'esito della disamina dei rapporti mensili qualora emerga il superamento dei limiti di emissione predetti.

Infine, in caso di sversamenti accidentali di oli o di altre sostanze, il concessionario ha l'obbligo di eseguire immediatamente la pulizia dell'area e, al contempo, impedire che detti materiali possano raggiungere le citate griglie di raccolta.


- 3) Il concessionario ha l'obbligo di delimitare fisicamente e visivamente l'area assentita con la presente licenza;
- 4) Per l'esercizio della concessione il concessionario ha l'obbligo di dotarsi di ogni altra e ulteriore autorizzazione di competenza di altre pubbliche Amministrazioni, con particolare riferimento a quelle in materia di sicurezza (safety e security), ambientale, sanitaria, urbanistica e paesaggistica, in relazione allo scopo della presente licenza.

Le aree, meglio individuate nell'allegata planimetria sotto la lettera "A", sono concesse nello stato in cui si trovano e come tali sono accettate dal concessionario che, con la sottoscrizione del presente atto, le riconosce idonee allo scopo della concessione.

La durata della concessione è stabilita in anni quattro, dal 01/06/2023 al 31/05/2027, fatte salve le eventuali diverse esigenze di pubblica utilità.

Il canone dovuto per l'anno 2023, determinato sulla base del vigente Regolamento d'uso delle aree dd.mm., è pari a € 22.677,26 non imponibile a I.V.A. ai sensi dell'art.1, c.993 della L.n.296/2006, Legge Finanziaria per il 2007.

Superficie complessiva	Costo unitario €/mq.4,37785	Canone anno 2023 = € 22.677,26
mq.5.180	(tipologia commerciale)	Carione anno 2020 C 22.077,20



Si dà atto del pagamento del canone 2023, pari a € 15.221,72, accertato con determina n.23/0087/BR.

Il canone sarà aggiornato il 1° gennaio di ogni anno, ai sensi dell'art. 04 del decreto-legge 5.10.1993, n. 400, come convertito nella legge 4.12.1993, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, e dovrà essere pagato, in conformità delle relative richieste, in rate annuali anticipate.

Il numero delle rate, ai fini dell'art. 47 del C.N., è fissato in rate UNO.

A garanzia delle obbligazioni, anche di natura economica, discendenti dal rilasciando titolo, il concessionario, ha depositato polizza fideiussoria emessa da GROUPAMA ASSICURAZIONI s.p.a. n.113567268 emessa in data 18.04.2023, sino alla concorrenza di € 49.890,00 e garanzia estesa al 30.04.2027.

L'imposta di registro di € 1.815,00, è applicata al complessivo presunto valore della concessione pari ad € 90.709,00.

Si ribadisce che la presente licenza di concessione ha efficacia esclusivamente per i profili di cui all'art. 36 del cod. nav. in ragione della natura demaniale del bene che con la presente viene assentito e, pertanto, non assorbe né sostituisce le altre concessioni e/o autorizzazioni di competenza di altre pubbliche Amministrazioni, di cui il Concessionario abbia l'obbligo di dotarsi per l'esercizio della concessione, con particolare riferimento a quelle in materia di sicurezza (safety e security), ambientale, sanitaria, urbanistica e paesaggistica, in relazione allo scopo della presente licenza.

La concessione è inoltre disciplinata dalle norme dettate dal Codice della Navigazione (Titolo II, Capo I), dal relativo Regolamento di Esecuzione, dal decreto legge 5.10.1993, n. 400, come convertito nella legge 4.12.1993, n. 494, e

00017641 29/05/2823 78:49:45 45/78-41:18 11/71605174890050 105/811:10/81140 3 17/10/21225634 successive modificazioni ed integrazioni, dall'Ordinanza del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale n.23 del 27 dicembre 2022 e ss.mm.ii., citate in narrativa, ed inoltre è sottoposta alle condizioni particolari appresso indicate, che il Concessionario dichiara di accettare incondizionatamente, unitamente al canone come sopra determinato in conformità della qualificazione del rapporto concessorio.

Il Concessionario si obbliga inoltre a:

- a) manlevare e rendere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, di seguito AdSP, da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza della concessione;
- b) eseguire le opere prescritte nell'atto di concessione, dare inizio alla gestione dell'attività prevista entro mesi tre dalla data di rilascio e non sospenderne l'esercizio per un tempo superiore al medesimo periodo, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore, dei quali dovrà darne all'Autorità di Sistema immediata comunicazione, e che la stessa Autorità si riserva di valutare, e salva comunque la facoltà di dichiarare la decadenza del Concessionario ai sensi dell'art. 47 del codice della navigazione;
- c) non eccedere i limiti assegnati, né a variarli, e a non imporre alcuna servitù sulle aree attigue a quelle concesse;
- d) non cedere ad altri, in tutto o in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della presente concessione;
- e) provvedere, a sua cura e spese, anche nelle more dell'eventuale rinnovo della concessione, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni concessi e delle opere realizzate, restando inteso che per i lavori di manutenzione straordinaria, in essa compresa la verifica periodica delle varie strutture di

sostegno del bene stesso al fine di accertare il rispetto funzionale sotto il profilo statico, come per le innovazioni di qualsiasi specie, deve ottenere la formale autorizzazione dell'AdSP e deve attenersi alle prescrizioni da questa eventualmente impartite. L'AdSP ha comunque facoltà di ordinare gli interventi manutentori ritenuti necessari, e qualora il Concessionario non vi provveda entro il termine assegnatogli, la stessa AdSP vi provvederà di ufficio, con addebito di spese, e salva comunque la facoltà di dichiarare la decadenza del Concessionario ai sensi dell'art. 47 del C.N.;

- f) mettere e mantenere a norma di legge i beni assentiti in concessione e i relativi impianti tecnici e adeguarli, nel caso di intervenute modifiche normative, trasmettendo, a semplice richiesta, le relative certificazioni;
- g) mantenere pulita e sgombera da rifiuti di ogni genere l'area demaniale marittima in concessione, curando che lo smaltimento degli stessi avvenga in conformità della normativa vigente in materia;
- h) lasciare libero accesso, per motivi di servizio, al personale dell'AdSP, dell'Amministrazione Marittima e delle altre Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'art. 28 del Regolamento di Esecuzione al C.N.;
- i) adempiere puntualmente a tutte le disposizioni di legge e regolamentari tributarie e fiscali che disciplinano l'uso dei beni demaniali marittimi;
- l) adattare eventualmente le strutture in concessione per rendere le stesse visitabili da parte dei portatori di handicap ed accessibili secondo le prescrizioni stabilite dal Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14.6.87 n° 236 in attuazione della Legge 9.1.89 n° 13 e le successive modificazioni/integrazioni;
- m) adeguare nel termine all'uopo stabilito, a pena di decadenza, la cauzione costituita ai sensi dell'art. 17 del R.E.C.N., nell'importo che gli sarà comunicato;

- n) corrispondere, con la decorrenza e nell'importo che gli saranno comunicati, i canoni dei servizi di interesse generale se dovuti eventualmente attivati ai sensi dell'art. 6 della legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
- o) corrispondere l'eventuale conguaglio dei canoni, qualora l'AdSP adotti nuovi criteri per la determinazione degli stessi, mediante apposito atto modificativo o sostitutivo di quello citato in premessa;
- p) presentare l'eventuale istanza di nuovo rilascio in tempo utile (nel periodo compreso tra il 120° e il 90° giorno precedente la scadenza del titolo concessorio) affinché, qualora l'AdSP ritenga di accoglierla, tutti i relativi adempimenti siano compiuti prima della scadenza della concessione;
- q) provvedere, se necessario, all'aggiornamento catastale dei beni realizzati sulle aree in concessione, registrando le variazioni, secondo le indicazioni contenute nella circolare ministeriale prot. M_TRA/DINFR 2592 del 4.3.2008;
- r) sgomberare i beni restituendoli nel pristino stato al termine della concessione, qualunque ne sia la causa (scadenza, revoca, decadenza ecc.).

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna del bene concesso, l'AdSP avrà facoltà di provvedervi d'ufficio, in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, mediante il recupero delle eventuali spese incamerando la cauzione o nei modi prescritti dall'art.84 del C.N., oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali insistenti nei locali, vendita che l'AdSP avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese, delle quali l'Ente potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato art.84 del C.N..

La presente licenza è rilasciata ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 sotto la condizione risolutiva che, qualora a seguito delle verifiche disposte dal Prefetto emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nella società o imprese interessate, il titolo concessorio si intenderà risolto di pieno diritto dalla data di ricezione delle relative informazioni, con le conseguenze penali ed amministrative del caso.

Qualora il Concessionario con il proprio inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti, dovesse provocare la dichiarazione da parte dell' AdSP della decadenza ai sensi dell'art. 47 del C.N., la stessa AdSP, a prescindere dall'adozione del provvedimento di decadenza, avrà comunque la facoltà di incamerare la cauzione a suo giudizio discrezionale.

In ogni caso, l'AdSP potrà rivalersi su di essa (cauzione/polizza fideiussoria) per il soddisfacimento di crediti o per il rimborso di spese, restando il Concessionario tenuto a reintegrarla entro 15 giorni dalla richiesta, a pena di decadenza.

Il Concessionario risponde dei citati obblighi anche oltre l'importo della cauzione.

La cauzione sarà restituita al termine della concessione, a condizione che il

Concessionario abbia adempiuto tutti i relativi obblighi e purché non sussistano
danni, o cause di possibili danni, imputabili a lui, ai suoi dipendenti, ovvero a
terzi per il fatto dei quali egli debba rispondere.

La presente licenza é firmata dal concessionario, in segno della più ampia e completa accettazione degli obblighi e delle condizioni particolari sopra espressi, nonché, essendo venuto a conoscenza dell'informativa ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, in ottemperanza al decreto legislativo n.101 del 10 Agosto 2018 recante

"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR", del consenso reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679 al trattamento dei dati personali, secondo le modalità e nei limiti di cui all'informativa sottoscritta, ovvero per i fini delle funzioni amministrative esercitate dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.

Ai fini della presente licenza, il Concessionario elegge domicilio presso la sede legale della ditta, indicando il domicili fiscale in pec: fermetalsudspa@pec.it, presso cui saranno effettuate tutte le comunicazioni, impegnandosi a comunicare all'AdSP eventuali variazioni dello stesso.

Brindisi _ - 8 GIU. 2023

IL CONCESSION

Ugo COLAIANNI

Direttore Provinciale

(*) Firma su delega

SI ATTESTA L'ESISTENZA DEI PRESUPPOSTI E DEI REQUISITI DI LEGITTIMITA' PER L'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO

Dott.

ije Monopoli Il Direttore del DEI

PROVINCIA DI BRINDISI - p_br - REG_UFFICIALE - 0034252 - Uscita - 28/10/2022 - 11:32



Area 4 – Ambiente, Ecologia e Mobilità Settore Ambiente

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

n. 110 DEL 28-10-2022

Oggetto: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ¿ Richiesta Autorizzazione allo scarico a mare e nel canale Fiume Piccolo delle acque meteoriche di dilavamento rivenienti dalle aree portuali di Costa Morena Ovest e Costa Morena Est.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA

Vista/e/o/i

- 1. L'istanza prodotta dal Presidente ex art. 8 della legge n. 84/94 dell'Autorità Di Sistema Portuale Del Mare Adriatico Meridionale (ADSP), per lo scarico a mare e nel canale Fiume Piccolo delle acque meteoriche di dilavamento rivenienti dalle aree portuali di Costa Morena Ovest e Costa Morena Est, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 5467 del 18.02.2022 con allegata la documentazione tecnica;
- La nota prot. n. 7888 del 09.03.2022, con la quale l'Ente ha chiesto chiarimenti e integrazione documenti;
- La nota acquisita agli atti con prot. n. 11732 del 12.04.2022 con la quale l'(ADSP), ha chiesto se una Soc. che dovrà disporre di una area scoperta demaniale dovrà acquisire l'Autorizzazione unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013;
- La nota prot. n. 13002 del 26.04.2022 con la quale la Provincia di Brindisi in riscontro alla nota di cui al punto precedente ha comunicato che: "... indipendentemente dalle attività svolte sui piazzali e indipendentemente dai materiali depositati sui piazzali stessi Codesta Autorità di Sistema del Mare Adriatico Meridionale, pur non essendo soggetta ad A.U.A ai sensi del D.P.R. 59/2013, dovrà comunque dotarsi di Autorizzazione ai sensi del R.R. 26/2013, per lo scarico delle acque meteoriche, adottando sistemi di trattamento appropriati in funzione delle potenziali sostanze contaminanti rilasciabili sui piazzali.", confermando quanto già richiesto dalla Provincia con nota prot. n. 7888 del 09.03.2022;
- La nota prot. n. prot. n. 9493 del 23.03.2022 con la quale il proponente ha chiesto una proroga di 60 gg. per consegnare la documentazione richiesta, concessa con nota prot n. 9563 del 23.03.2022;

Vista/o/e/i inoltre

- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. recante "Norme in Materia Ambientale" ed in particolare la Parte Terza dello stesso che detta "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", con il quale vengono stabiliti, nella Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento", i principi generali e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue nonché i criteri, le condizioni e le prescrizioni finalizzate a perseguire gli obiettivi prefissati dalla stessa norma;
- l'art. 113 dello stesso decreto legislativo che in tema di "scarichi di acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia demanda alle singole Regioni la disciplina e relativa normazione statuendo, in particolare, il divieto assoluto allo scarico o l'immissione diretta di queste ultime nelle acque sotterranee";
- gli artt. 75 e 124 del richiamato decreto legislativo e la Legge Regionale n. 31 del 2 Maggio 1995, con i quali sono state attribuite alle Province, le funzioni inerenti le autorizzazioni allo scarico degli insediamenti civili, produttivi e delle pubbliche fognature;
- il D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati", con particolare riferimento al principio "chi inquina paga";
- l'art. 28, comma 1 lettera c) della Legge Regionale n. 17 del 30/11/2000 che attribuisce alle Province i compiti e le funzioni concernenti "il rilevamento, la disciplina ed il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della Legge Regionale n. 31 del 2 Maggio 1995";
- il Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ed ii.) in vigore il 15/02/2014;

- l'art. 22 del Regolamento Regionale 9/12/2013, n. 26, cha ha abrogato l'Appendice A1 del Piano Direttore approvato con Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 191 del 13/06/2002 e di cui al Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 282 del 21/11/2003;
- l'art. 15 comma 6 del Regolamento Regionale n. 26/2013 che stabilisce che il titolare dello scarico delle acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne e delle acque di seconda pioggia, provenienti dalle superfici e pertinenze di edifici, installazioni e/o attività di cui all'art. 8 della presente disciplina, fuori dalla pubblica fognatura è tenuto a richiedere autorizzazione all'Autorità competente prima della realizzazione delle opere;
- il Regolamento Provinciale per la Disciplina del Rilascio delle autorizzazioni e dei controlli in materia ambientale nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali e quello sul Sistema dei Controlli interni, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 08/03/2013;
- il DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l'art. 3 che prevede, tra l'altro, che l'autorizzazione agli scarichi sia rilasciata dell'ambito dei procedimenti A.U.A";
- l'art. 2 comma 1 lettera b) del D.P.R. 59/2013, che individua la Provincia quale autorità competente al rilascio dell'A.U.A. per gli scarichi e che tale autorizzazione confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento da adottare a cura dello sportello unico delle attività produttive del Comune di appartenenza;
 - la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai Dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazioni il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 36 del 14/04/2022, con il quale sono state confermate al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali dell'Area 4, Settori Ecologia-Ambiente-Mobilità;
- La documentazione presentata dall'ADSP in allegato all'istanza risulta la seguente:

Settore 1 – Costa Morena Est:

- 1. Relazione tecnica generale a firma di tecnico abilitato, in cui sono descritte le opere per la raccolta e il trattamento e le relative scelte progettuali effettuate sulla scorta dei dati pluviometrici;
- 2. Relazione specialistica a firma di tecnico abilitato, in cui sono illustrati anche il metodo per l'individuazione della curva di possibilità climatica e i calcoli per il dimensionamento dei sistemi di trattamento e di smaltimento;
- 3. gli elaborati grafici progettuali di seguito elencati che consentono di individuare con precisione il sito di intervento, il contesto urbanistico, le dimensioni dell'insediamento, le portate di smaltimento:
 - Tav. 01 Inquadramento;
 - Tav. 05 Planimetria generale Sporgente Ovest Stato di progetto;
 - Tav. 06 Planimetria generale Banchina di riva Stato di progetto;

- Tav. 07 Impianto di trattamento delle acque meteoriche;
- Tav. 08 Particolari costruttivi Pozzetti e canaline.
- Planimetria di sicurezza per la manutenzione e gestione delle vasche interrate.

Settore n. 2 - Costa Morena est

- 2. Relazione specialistica a firma di tecnico abilitato, in cui sono descritti l'intervento, le scelte progettuali, l'individuazione della curva di possibilità climatica, il dimensionamento dei sistemi di trattamento e di smaltimento;
- 3. elaborati grafici progettuali di seguito elencati che consentono di individuare con precisione le dimensioni dell'insediamento e le portate di smaltimento:
 - Tav. 01 Linee interrate e ubicazione pozzetti;
 - Tav. 02 Linee di intercettazione acque meteoriche;
 - Tav. 03 Impianti trattamento acque meteoriche Vasca sversamenti;
 - Tav. 04 Particolari costruttivi.
 - Dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di legge a firma del legale rappresentante ai fini dell'art. 4 comma 3 del Piano Prevenzione della corruzione;
 - Dichiarazione tutela privacy;
 - Copia del documento di identità del richiedente, in corso di validità;
 - Attestazione dell'avvenuto versamento degli oneri istruttori di € 500,00 (euro cinquecento/00);
- 4. Nota tecnica illustrativa delle attività svolte nelle aree portuali in questione, del tipo di riutilizzo previsto per le acque meteoriche di dilavamento ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'art. 2 comma 2 del R.R. n.26/2013 e in quanto superfici ricadenti nell'area S.I.N. perimetrata con D.M. Ambiente del 10.01.2000 dello stato dell'arte circa l'assolvimento di quanto previsto dal Titolo V della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006;
- La documentazione integrativa trasmessa con nota acquisita agli atti al prot. n. 27051 del 30.08.2022 di seguito elencata:
 - 2022.08.19 Nota tecnica integrativa;
 - 2019.12.27 Ordinanza n. 17 2019 Deposito temporaneo;
 - 2020.12.22 Ordinanza n. 30 2020 Regolamento svolgimento delle operazioni portuali;
 - 2022.08.11 Concessioni al 22.5.2022 Tay. DEM.01.BR;
 - 2022.08.16 Concessioni al 22.5.2022 Tav. DEM.02.BR-Tav. DEM.02.BR:
- La nota acquisita agli atti con prot. n. 31157 del 05.10.2022 con la quale sono state trasmesse le tavole relative alle concessioni delle aree portuali aggiornate al 04.10.2022:
 - 2022.10.04 Concessioni al 04.10.2022 Tav. DEM.01.BR;
 - 2022.10.04 Concessioni al 04.10.2022 Tav. DEM.02.BR.
- Preso atto di quanto riportato nella documentazione complessivamente prodotta dal gestore delle aree portuali in questione dalla quale si rileva che:
 - a) Trattasi di due aree portuali adiacenti denominate Costa Morena Ovest e Costa Morena Est sulle quali si effettua il transito dei mezzi, operazioni di carico e deposito di merci: "Fatta eccezione per le aree in concessione in cui vengono movimentati materiali che -

senza i necessari accorgimenti e le dovute misura di "isolamento idraulico" potrebbero essere dilavati e rilasciare sostanze non compatibili con lo scarico in mare, si ritiene infatti che gli impianti di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento delle restanti superfici nelle zone portuali in questione - per come progettati e realizzati - siano rispettosi di quanto disciplinato dal Regolamento regionale n. 26 del 9 dicembre 2013, in quanto assimilabili alle "superfici scolanti impermeabilizzate di insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizio" di cui all'art. 5 c. 1 del citato regolamento.", come riportato a pag. 1 nella nota tecnica integrativa trasmessa con le ultime integrazioni;

- b) La superficie complessiva delle aree è pari a circa 437.610 mq di cui circa 210.000 mq occupati dall'area Ovest (settore 1) e circa 227.610 mq per l'area Est (settore 2).
- c) Le attività svolte sulle rispettive aree sono le seguenti, secondo quanto riportato nelle relazioni tecniche ed in particolare nella nota tecnica integrativa:
 - Settore 1 Costa Morena Ovest distinta in due aree, rispettivamente denominate di seguito "banchina di Costa Morena" e "sporgente Ovest"
- d) Le aree di Costa Morena ovest sono, per la maggior parte della loro estensione, destinate alla viabilità ordinaria degli utenti e degli operatori portuali;
- e) Alle imprese e agli operatori portuali che ne fanno richiesta possono essere rilasciate concessioni demaniali di aree da utilizzare per la sosta delle vetture, dei mezzi e delle attrezzature di cui necessitano per svolgere le operazioni e i servizi, nonché tutte le attività connesse, previsti dalla legge n. 84/94;
- f) Negli elaborati grafici, denominate "Tav. DEM.01.BR e Tav. DEM.02.BR., sono indicate le prevalenti attività in esse esercitate", e sono indicate le aree portuali attualmente in concessione e le finalità per cui dette superfici sono state concesse, nel dettaglio riportate di seguito:
- 1. COPEROIL lic.30/2021- scad.31-12-2024 terminal gasiero;
- 2. SIR srl lic.4/2019 scad. 31.01.2023 monoblocco uso ufficio deposito:
- 3. FINCOSIT- lic.157/2019 scad.31-12-2022 uffici e deposito materiali;
- 4. ECOLOGICA lic.18/2020 scad. 31-12-2023 movimentazione oli vegetali;
- 5. PEYRANI lic.27/2020 scad.31-12-2023 pesa;
- 6. IPEM lic.33/2020 scad. 31-12-2023 gasdotto;
- 7. SRB atto formale 27/2008 scad. 28-09-2028 nastro trasportatore zucchero grezzo;
- 8. BONTRANS lic.25/2019 scad.31-12-2022 deposito materiali, attrezzature e pesa;
- 9. SIR s.r.l. lic.29/2017 scad. 31-10-2021 <u>in fase di rinnovo</u> deposito materiali e attrezzature;
- 10. COMPAGNIA PORTUALE BRIAMO srl Lic.187/2021 scad.14-2-2025 deposito materiali e attrezzature;
- 11. CANNONE TEODORO srl lic.111/2021 scad.31.12.2024 deposito materiali e attrezzature;
- 12. ECOLOGICA lic.19/2020 scad.31-12-2023 deposito materiali, attrezzature e pesa;
- 13. SER.PORT. lic.29/2020 scad.30-5-2024 deposito materiali e attrezzature;
- 14. BIS lic.94/2021 scad.31-12-2024 ENI SAIPEM deposito materiali e attrezzature;

- 15. BIS lic.26/2019 scad.31-12-2022 deposito materiali e attrezzature;
- 16. BIS lic.24/2019 scad.31-12-2022 deposito materiali e attrezzature;
- 17. PEYRANI- lic.26/2020 (lotto 1 + lotto2) scad. 31-12-2023 deposito materiali e attrezzature;
- 18. ENEL PRODUZIONE lic.27/2021 -scad. 31-12-2022 centralina monitoraggio qualità aria;
- 19. COGEIR lic. 10.02.2022 scadenza 30.06.2022;
- 20. GFB lic. 72/2022 sub 3 scadenza 31.05.2026- agenzia SI check in;
- 21. ALBATROS lic. 54/2022 sub 13 scadenza 24.05.2025- agenzia SI check in;
- 22. DISCOVERY SHIPPING lic. 54/2022 sub 13 scadenza 24.05.2025- agenzia SI check in;
- 23. SEAMED TRADING SHIP LIC. N. 74/2022 Sub 11 e 12 Scadenza 24.05.2025 agenzia SI check in;
- 24. TITI SHIPPING lic. 85/2022 sub 10 scadenza 24.05.2025 agenzia NO check in;
- 25. GFB lic. 117/2022 sub 17, 18 e 19 scadenza 24.05.2025 agenzia NO check in;
- g) Le restanti aree, oltre che per la circolazione delle vetture e dei mezzi degli operatori e degli utenti portuali, possono essere destinate al deposito di materiali in analogia a quanto indicato al successivo paragrafo, dedicato al cosiddetto Settore 2;
- h) Detto deposito può essere anche temporaneo, in forza di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 50 del Cod. Nav. dalla stessa Autorità di Sistema Portuale, secondo le disposizioni di dettaglio previste dall'Ordinanza n. 17 del 2019 del medesimo Ente, unita alla documentazione trasmessa;
- i) Secondo quanto indicato nella stessa relazione generale, sempre a pag. 14, nell'eventualità sulle aree date in concessione dovessero essere installati impianti o sezioni di impianti produttivi, sarà responsabilità e onere di ciascun concessionario provvedere alla realizzazione degli accorgimenti e degli interventi necessari per isolare idraulicamente la superficie demaniale ricevuta in concessione dalla restante area portuale libera, in modo che l'origine di un'eventuale contaminazione possa essere prontamente identificabile;
- j) Ai diversi operatori che, nelle aree richieste in concessione, dovessero installare eventuali impianti o sezioni di impianti assimilabili "produttivi" e per i quali, in particolare, non fosse possibile escludere lavorazione, deposito o movimentazione di sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. n. 152/2006, sarà imposto di provvedere in maniera indipendente rispetto alle restanti superfici portuali alla raccolta di tutte le acque di dilavamento e alla gestione di queste presso impianti autorizzati esterni al porto, con le modalità proprie dei rifiuti liquidi.
- k) Per quanto innanzi trattandosi di piazzali per il solo transito, parcheggio e deposito di materiali non pericolosi, l'attività rientra nel capo I del R.R. 26/2013, e pertanto è stato previsto che tutte le acque piovane ricadenti sull'area siano raccolte e trattate in continuo mediante impianti primari di grigliatura, dissabbiatura e disoleatura statica;
- l) per il settore 1 sono stai previsti ed installati in totale n. 13 impianti di trattamento in continuo di, dissabbiatura (mediante sedimentazione), e disoleatura a coalescenza. Dei predetti impianti n. 7 sono stati installati nello sporgente ovest e individuati in planimetria (elaborato tav 5 del 12.06.2012) con le lettere da "A" a "G", e n. 6

- nell'area della banchina di Costa Morena, individuati nella planimetria (elaborato tav 6 del 12.06.2012) con i numeri da "1" a "6".
- m) La portata determinata è di circa 440 l/sec, è prodotta dalle precipitazioni ricadenti sulla banchina che è divisa in 13 aree di confluenza. Ogni area è dotata di sistemi di raccolta (pozzetti a caditoia e canalina) che convogliano le acque verso il rispettivo sistema di trattamento. In totale quindi sono stati installati 13 impianti di trattamento in continuo, a valle dei quali avviene lo scarico;
- n) I sistemi di raccolta sono costituiti da una serie di pozzetti a caditoia con griglie carrabili in ghisa, posti nelle aree centrali della banchina e una canalina continua, con griglia carrabile superiore, posta lungo i bordi della banchina stessa in corrispondenza dello specchio d'acqua del porto e come meglio indicato negli elaborati di progetto;
- o) Gli impianti, tutti simili sono stati dimensionati in funzione della massima portata confluente nel rispettivo bacino di raccolta e considerando il bacino di maggiore superficie e quindi valutando la situazione più sfavorevole, sono stati dimensionati come riportato a partire da pag. 64 della relazione tecnica specialistica (elaborato DOC 02 del 12.06.2012);
- p) Gli impianti previsti sono costituiti da una serie di vasche monoblocco in c.a. ed in particolare:
 - n. 1 pozzetto di arrivo rettangolare dimensioni circa ml 3,75 x 2,46 x 1,70h, dotato di griglia interna, a valle del quale sono poste le vasche di sedimentazione;
 - > n. 2 vasche di sedimentazione disposte idraulicamente in parallelo, cadauna di dimensioni ml 8,15 x 2,46 x 2,50, e di volume pari a circa 50 mc;
 - > n. 1 impianto monoblocco in c.a. di dimensioni ml 10,00 x 2,46 x 2,50h, dotato all'interno di moduli lamellari a coalescenza;
 - ➤ pozzetto d'uscita verso lo scarico di dimensioni circa 2,75 x 1,30 x 1,70h dotato di paratia di chiusura del by-pass che collega, in caso di emergenza, il pozzetto di arrivo/grigliatura con il presente pozzetto;
 - > Locale comandi che contiene i dispositivi di rilevamento e allarme collegate con le sonde di rilevamento delle sabbie e degli eventuali oli.

Il sistema è costituito da una centralina ed alcune sonde in grado di controllare l'accumulo dell'olio e i depositi delle sabbie e il fango nei disoleatori e nei dissabbiatori. Posizionando le sonde ai livelli desiderati il sistema segnala il momento esatto per effettuare la pulizia delle vasche per dell'accumulo dell'olio, dei fanghi sabbie, foglie, ecc.

Il dispositivo è completo di centralina di monitoraggio in remoto, tramite rete GPS. Qualora il dispositivo rilevi la presenza di oli, sabbie, ecc., o il caso di malfunzionamento del dispositivo stesso, l'unità invierà un messaggio di allarme in forma di messaggio di testo (SMS), sul cellulare dell'utente e/o del gestore. Eventuali guasti della sonda vengono rilevati automaticamente. Il sistema permette quindi una supervisione 24h/24h e comporta un miglioramento dell'efficienza depurativa poiché ogni qualvolta si verifica un esubero di oli, fanghi, ecc., si può procedere allo svuotamento prima che questi inficino l'effluente.

L'ubicazione degli impianti di monitoraggio è prevista all'interno di 4 vasche interrate a tenuta stagna, in modo da non occupare il suolo adibito al carico scarico merci sul piazzale portuale. Un sistema di collegamento tra detta sala comandi e gli impianti di trattamento farà si che tutti gli impianti di trattamento possano esser


tenuti sotto controllo. Per la precisa collocazione si rimanda alla tav. 09.1 planimetria impianto di monitoraggio e particolari costruttivi sporgente Ovest e alla tav. 09.2 planimetria impianti di monitoraggio e particolari costruttivi Banchina di Riva.

Come riportato a pag 63 e 64 della relazione tecnica.

q) Le acque trattate uscenti dagli impianti da "A" a "G" e da 3 a 6 scaricano a mare, mentre le acque uscenti dagli impianti n. 1 e 2, confluiscono in una unica condotta e sono scaricate nel canale "Fiume Piccolo".

Settore 2 - Costa Morena Est

- a. Sempre secondo quanto riportato nella nota tecnica integrativa trasmessa con le ultime integrazioni, il settore portuale di Costa Morena est è usualmente interessato dalla movimentazione di varie tipologie di merci, anche con lo strumento del "deposito temporaneo", sempre secondo le disposizioni di dettaglio di cui alla citata Ordinanza n. 17 del 2019;
- b. Per l'area di circa 5.000 mq, riportata nella seguente figura e meglio individuata nella planimetria di progetto, destinata allo stoccaggio di materiali e/o lavorazioni che possano generare il rilascio di sostanze contaminanti non trattabili negli impianti delle acque piovane previsti ed installati, è stata prevista la separazione idraulica dalla restante area della banchina, che mediante un sistema di raccolta indipendente, convoglia dette acque verso una vasca di accumulo monolitica interrata di volume pari a circa 40 mc. Il sistema è governato da una paratoia elettromeccanica che permette, dietro comando specifico, il deflusso verso la vasca predetta in caso di contaminazione o verso la linea delle acque di dilavamento in situazioni normali che non presentano contaminanti. Pertanto quando su detta area avvengono depositi e/o lavorazioni che possano determinare il rilascio di sostanze non compatibili con il trattamento delle acque piovane della rete di raccolta delle acque meteoriche, dietro comando elettrico dell'operatore di presidio verrà impedito il deflusso delle acque di superficie verso la rete e permesso il solo accumulo nella vasca di accumulo predetta. All'interno di detta vasca, a cura del concessionario dell'area, sarà installata una pompa che rilancerà i liquidi in serbatoi integrativi esterni, anche questi da collocarsi a cura e spese del medesimo Concessionario, di capacità adeguata a garantire un accumulo complessivo di circa 300 mc. I liquidi accumulati nel sistema descritto prima saranno avviati a smaltimento come rifiuti liquidi verso altri impianti autorizzati;



- c. Da quando è stata completata la pavimentazione del piazzale, l'impianto portuale di Costa Morena est è stato interessato in maniera crescente da movimentazioni di merci di interesse del settore siderurgico;
- d. Presso il piazzale retrostante le banchine, infatti, vengono richiesti ed autorizzati frequenti depositi temporanei di bricchette di ferro, panetti di ferro di dimensioni di circa 12 cm x 5 cm, depositati in banchina e nel piazzale dopo essere stati sbarcati dalle navi che trovano accosto alle banchine di Est e di Testata Nord. Detti depositi avvengono in cumuli allo scoperto;
- e. Tale prodotto viene quindi caricato nei giorni successivi su camion che trasportano la merce presso le ferriere dove viene lavorato per ricavarne billette ovvero tondini di ferro. Anche queste due ultime tipologie di merci semilavorate ritornano nel porto di Brindisi e sono interessate da depositi temporanei in banchina, che avvengono sempre allo scoperto, sino al momento del loro imbarco su nave;
- f. Di particole rilievo è poi la movimentazione del cippato di ulivo, prodotto derivante dalla cippatura degli ulivi colpiti dalla Xylella, che viene veicolato in porto dalle campagne del Salento a mezzo camion, per essere ivi depositato temporaneamente sul piazzale in attesa dell'arrivo della nave destinata ad imbarcarlo;
- gs Le tipologie delle merci indicate prima sono quelle che maggiormente interessano, sotto il profilo del ricorso all'istituto del "deposito temporaneo", i piazzali e le banchine della zona portuale in questione, tuttavia le stesse certo non esauriscono il novero delle

- tipologie merceologiche che vengono movimentate soprattutto presso il predetto compendio portuale;
- h. Infatti, l'ambito portuale di che trattasi è interessato anche da imbarco di merci diverse quali ceneri e gessi umidificati rivenienti dai processi di combustione del carbone presso la Centrale Enel di Cerano e che però non vengono depositati in banchina ma, trasportati da camion, vengono scaricati in cassoni metallici di contenimento posti in banchina, sotto la nave, e qui caricati sul vettore navale dalle imprese portuali di volta in volta interessate;
- i. È previsto l'imbarco anche di ceneri secche, ma in quest'ultimo caso la movimentazione avviene <u>"a circuito chiuso",</u> tramite autosilos e sistema di pompaggio del prodotto direttamente nella stiva della nave;
- j. Altri prodotti usualmente movimentati sono costituiti da rottami ferrosi, sansa, nocciolino, pet-coke, fertilizzanti, CSS (combustibile solido secondario) contenuto in ecoballe plastificate, ma nessuno di tali prodotti viene depositato in banchina, essendo movimentato come si dice "in linea", vale a dire in una modalità continua senza deposito intermedio in banchina o nei piazzali. In pratica i materiali sono scaricati direttamente nella nave.
- k. È presente inoltre l'attività di movimentazione di carpenteria pesante e project cargo (trasporti eccezionali). Numerosi sono stati gli assemblaggi avvenuti in porto di tramogge di rilevanti dimensioni, ovvero di altri manufatti che, per le dimensioni possedute non possono transitare su strada e devono pertanto essere trasportati sezionati e poi assemblati direttamente in banchina;
- 1. In futuro, essendo in corso il rilascio dell'autorizzazione unica da parte del Ministero competente, la zona di Costa Morena Est sarà interessata dalla realizzazione del deposito di gas della società Edison. La movimentazione del gas, ovviamente avverrà unicamente, a mezzo pipelines (condutture), da nave a deposito e da deposito a camion;
- m. nel caso in cui si dovesse procedere nei settori portuali in questione al deposito e alla movimentazione di rifiuti, questi saranno scaricati in cassoni metallici di contenimento che assicurino l'isolamento idraulico rispetto agli impianti di raccolta e trattamento delle acque di dilavamento di che trattasi;
- n. Nell'elaborato grafico, denominato "DEM.01.BR Aree in concessione al 22.05.2022" sono indicate le prevalenti attività in esse esercitate", e sono indicate le aree portuali attualmente in concessione e le finalità per cui dette superfici sono state concesse, nel dettaglio riportate di seguito:
 - 1. ENEL PRODUZIONE lic.80/2022scad. 31-12-2023 movimentazione combustibili solidi e liquidi comprendente il nastro trasportatore;
 - 2. ENEL PRODUZIONE atto formale 22/2016 scad. 31-12-2020 nastro trasportatore,
 - 3. SCANDIUZZI lic.95/2021 scad.31-01-2022 assiemaggio (assemblaggio) piattaforma metallica;
 - 4. SEDEC lic.33/2019 scad.15.03.2023 stoccaggio attrezzature nautiche;
 - 5. CONSORZIO METAL BRINDISI lic.55/2020 scad.31/07/2024 deposito materiale ferroso;
 - 6. TITI SHIPPING lic. n. 83/2022 scadenza 30.03.2026 pesa a ponte;
 - 7. BIS lic. n. 83/2020 scadenza 03.03.2024 pesa;

- 8. ECOLOGICA spa area richiesta per deposito cippato di legno <u>da concedere solo</u> <u>a seguito del rilascio dell'autorizzazione da parte della Provincia di Brindisi.</u>
- 9. ITAL BIO area richiesta per deposito cippato di legno <u>da concedere solo a seguito</u> <u>del rilascio dell'autorizzazione da parte della Provincia di Brindisi.</u>
- 10. FERMETAL SUD s.r.l. area richiesta per deposito materiali ferrosi e non <u>da</u> concedere solo a seguito del rilascio dell'autorizzazione da parte della Provincia di Brindisi.

Per il Settore 2 – Costa Morena Est sono stati previsti 11 impianti di trattamento dimensionati in funzione dell'area di raccolta e della conseguente portata, come indicato nella relazione tecnica e negli elaborati di progetto, tav. 1 planimetria generale e ubicazione dei pozzetti, Tav. 2 planimetria generale linee di intercettazione delle acque meteoriche, tav. 3 impianti di trattamento acque meteoriche – vasca sversamenti.

Il sistema produce 11 scarichi a mare, meglio individuati nella planimetria tav. 05, ed in particolare per le aree da 1 a 10 sono stati installati impianti per ogni singola area in grado di trattare sino a 200 l/sec. Detti impianti costituiti da un sistema monoblocco interrato lungo di forma cilindrica, disposti orizzontali di lunghezza pari a circa ml 11,70 metri, di diametro ml 3,20 come si evince nella tav. 3 impianti di trattamento acque meteoriche – vasca sversamenti.

Il sistema utilizzato per trattare le acque raccolte sull'area 11 è tipologicamente simile a quello descritto in precedenza ma in grado di trattare portate sino a 600 l/sec, ed è lungo circa ml 17,10 metri con diametro di circa ml 3,20;

Ritenuto pertanto di poter accogliere la richiesta di autorizzazione di che trattasi relativa allo scarico a mare delle acque meteoriche di dilavamento trattate e all'immissione di parte delle stesse rivenienti dai sistemi di trattamento n. 1 e 2 all'immissione nel canale FIUME PICCOLO, ricadenti sulle banchine portuali di Brindisi individuate rispettivamente come Area 1 – Costa Morena Ovest e Settore 2 – Costa Morena Est con l'obbligo assoluto che in caso di sversamenti accidentali di oli o altre sostanze pericolose per le quali vige il divieto di scarico sul suolo, le medesime acque contaminate, accumulate negli impianti, dovranno essere smaltite come rifiuti presso idonei impianti autorizzati, e di conseguenza dovrà essere effettuata una adeguata pulizia dei pozzetti e delle condotte in cui si sono riversati detti contaminanti.

- Considerata la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

AUTORIZZA

- L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, ai sensi della normativa nazionale e regionale di settore vigente in materia ad effettuare:
 - 1. lo scarico a mare delle acque meteoriche di dilavamento rivenienti dalle aree portuali prima individuate;
 - 2. lo scarico nel canale "Fiume Piccolo" delle acque piovane trattate dagli impianti n. 1 e 2 installati nell'ambito del "Settore 2 Costa Morena Est".
- Da atto, sulla base della documentazione prodotta, che il titolare dello scarico è il Presidente ex art. 8 della legge n. 84/94 protempore dell'Autorità Di Sistema Portuale Del Mare Adriatico Meridionale;
- Il presente provvedimento ha validità di 4 (quattro) anni a decorrere dalla data di rilascio del presente atto, fermo restando che dovranno essere comunicate le eventuali modifiche riguardanti la destinazione d'uso delle aree interessate, ampliamenti e ristrutturazioni dell'insediamento da cui possa derivare uno scarico e/o immissione avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverso da quello autorizzato. Ai fini del rinnovo il

titolare, almeno un anno prima della scadenza, dovrà inviare alla Provincia di Brindisi, istanza corredata dalla documentazione aggiornata. L'esercizio dell'attività di scarico delle acque meteoriche, potrà provvisoriamente continuare sulla base della presente autorizzazione, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, a condizione che l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione sia stata tempestivamente presentata.

Stabilisce:

- che lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 1. **rispettare** le disposizioni di cui al Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia;
- 2. adottare le misure necessarie al fine di evitare l'aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento del corpo ricettore. Nelle aree impermeabilizzate eventuali stoccaggi momentanei di materie prime ed altri materiali ed attrezzature da lavoro, non devono prevedere rifiuti e materiali polverulenti allo stato sfuso e comunque ogni prodotto che possa provocare rilascio nell'ambiente di sostanze e composti inquinanti trasportati con le acque meteoriche;
- 3. **nelle aree di deposito del cippato** e/o di altri materiali tenuti sfusi sui piazzali, che possano determinare il rilascio di particelle solide nella rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento dovranno essere predisposti idonei sistemi in grado di contenere dette particelle, dei quali dovrà essere data evidenza a questa Provincia.
- 4. nelle aree date in concessione a soggetti terzi, ove sia possibile effettuare depositi e/o lavorazioni che possano determinare il rilascio di sostanze pericolose e/o comunque contaminanti, non depurabili negli impianti primari delle acque piovane previste in progetto, deve essere prevista la totale separazione idraulica dalle restanti aree della banchina e dovranno essere adottati sistemi di accumulo in grado di contenere interamente i volumi di acqua determinata dagli eventi meteorici. Di quanto innanzi, per ogni concessione, deve essere data evidenza a questo Ente;
- 5. garantire una costante pulizia e idonea manutenzione, della rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, dei pozzetti di ispezione è dei sistemi di trattamento e depurazione dove avverrà la grigliatura, la dissabbiatura e la disoleazione al fine di garantirne un efficiente funzionamento sia sotto l'aspetto idraulico che quello igienico-sanitario;
- 6. **garantire** una costante efficienza dei sistemi di controllo degli accumuli dell'olio e i depositi delle sabbie e il fango nei disoleatori e nei dissabbiatori, con segnalazione in remoto. Ogni anomalia del sistema suddetto deve essere comunicata a questo Ente e all'ARPA DAP Brindisi.
- 7. Il Gestore dovrà realizzare le necessarie attività di autocontrollo, finalizzate a garantire il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del richiamato D.Lgs. 152/2006 per gli scarichi a mare e Tabella 4 dell'Allegato 5 del richiamato D.Lgs. 152/2006. I controlli della conformità dei valori limite di emissione dovranno essere effettuati sulle acque meteoriche di dilavamento, su campioni da prelevare nei pozzetti posti a valle de trattamento delle acque di dilavamento, almeno con cadenza trimestrale nel primo biennio e, semestrale per la restante durata dell'autorizzazione laddove lo scarico rientri nei limiti di emissione previsti dalla Norma e qualora, a seguito delle verifiche analitiche, dette acque non dovessero risultare nei limiti di emissione prescritti, le stesse dovranno essere smaltite come rifiuto.
- 8. prima dello scarico delle acque di prima pioggia caratterizzate nel rispetto delle cadenze temporali stabilite al punto precedente (trimestrale il primo anno e semestrale negli anni

- 17. Il proponente è tenuto altresì ad informare la Provincia di Brindisi, a seguito dell'avvenuta realizzazione di eventuali ulteriori opere aggiuntive previste in progetto e/o della messa a punto funzionale dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento finale, anche alla luce delle concessioni demaniali in atto, e trasmettere contestualmente i relativi permessi a costruire o titoli edilizi equipollenti, e i collaudi e/o certificazione di regolare esecuzione delle opere stesse, nonché planimetria a firma di tecnico abilitato, di tutte le opere realizzate relative ai sistemi di trattamento e smaltimento delle acque meteoriche;
- 18. comunicare, al Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi ogni variazione intervenuta relativa ai presupposti e alle condizioni in base alle quali è stata rilasciata la presente autorizzazione;
- 19. presentare domanda di autorizzazione ai sensi della normativa vigente alla data della richiesta, allorquando il Gestore intende effettuare una modifica sostanziale;
- 20. fornire le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali ha origine lo scarico di che trattasi, agli organi di controllo;
- 21. conservare copia del provvedimento autorizzativo presso l'impianto da cui si origina lo scarico:

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale è autorizzato a realizzare tutte le eventuali ulteriori opere mancanti, occorrenti e/o prescritte per l'avvio e la messa a punto funzionale dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento finale/riutilizzo, in base a quanto disposto in precedenza, nei termini fissati dal permesso a costruire o altro titolo abilitativo edilizio equipollente, con particolare riferimento alle aree portuali date in concessione a soggetti terzi.

Stabilisce inoltre:

- che relativamente allo scarico nel canale Fiume Piccolo, considerato che il tratto interessato ricade in area ad elevata pericolosità idraulica, dovrà essere acquisito:
 - o il Nulla Osta allo scarico da parte del Consorzio di Bonifica di Arneo;
 - o il Parere dell'Autorità di Bacino Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
- che la mancata osservanza delle disposizioni e delle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione e di ogni altra norma di Legge e/o Regolamenti in materia non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui all'art. 130 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V parte terza dello stesso Decreto;
- La presente autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi;
- In relazione agli eventuali oneri connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica, resta salva la facoltà della Provincia di chiedere ai sensi D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati", al soggetto responsabile della contaminazione nonché al proprietario del sito contaminato l'esecuzione di specifica indagine ambientale sul sito interessato dallo smaltimento delle acque di dilavamento, per la verifica dell'eventuale stato di inquinamento nonché la realizzazione delle eventuali operazioni di bonifica;
- Le dichiarazioni rese dal Gestore e quanto riportato negli elaborati e dichiarazioni prodotte dal tecnico progettista incaricato costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm ed ii, presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria e l'adozione del presente provvedimento restando inteso che la

non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.

- Il presente provvedimento ha efficacia in vigenza delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti per l'esercizio delle attività in argomento;
- Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente nonché i diritti dei terzi ai sensi dell'art. 844 del Codice Civile.
- Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D.L.vo n. 196/2003.
- Il presente provvedimento sarà pubblicato su sito web della Provincia di Brindisi.
- Il presente provvedimento oltre che al proponente viene trasmesso al Comune di Brindisi per eventuali adempimenti di competenza;
- All'ARPA DAP Brindisi per i controlli di competenza pec: dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it;
- Al Ministero della Transizione Ecologica Direzione RIA Divisione III Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale - pec: USSRI@Pec.Mite.Gov.it.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ricorso al TAR Puglia ovvero entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Brindisi, 25.10.2022

Il Dirigente del Servizio
Dott. Pasquale Epifani
Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs.
39/1993

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Brindisi25.10.2022

Il Responsabile del Procedimento

p.i. Cosimo Grassi

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi, 25.10.2022

10

Il Dirigehte del Servizio
Dott. Pasquale Epifani
Firma autografa, sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs.
39/1993